



-CORTE DI APPELLO DI CATANIA -
Sezione Lavoro

RICORSO

Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania** (cod. fisc. 80014130878; fax 095/722.1336; PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato;

- appellante -

contro

DI LIBERTO CARMELO, nato a Ramacca il 24.11.1957 e residente in Catania, via Canfora n.118, C.F. DLBCML57S24M168V, elettivamente domiciliato nel precedente grado di giudizio in Catania, via Canfora, n.145 presso lo studio dell'**Avv. Dino Caudullo** (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095444026) che lo rappresenta e difende;

- appellato -

E nei confronti

degli assistenti amministrativi iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti per il profilo di cui all'articolo 554 del d. lgs. n. 297/1994 con punteggio inferiore a quello posseduto dal ricorrente;

- contumaci in primo grado -

Per l'appello

della sentenza n. 4160/2020 emessa dal Tribunale di Catania - Sez. Lavoro, in persona del dott.ssa Mirenda, pubblicata in data 17/11/2020, nel procedimento RgL.n. 10736 - 2018, non notificata.



PREMESSA

Il sig. Di Liberto è stato inserito nelle graduatorie permanenti per l'assegnazione delle supplenze del personale ATA nella provincia di Catania.

Nell'anno 2010 anno, in seguito ad un esposto formulato da altro personale inserito nella medesima graduatoria, veniva avviata indagine penale a carico del nominato e di altri suoi colleghi; in particolare, per quel che riguarda l'odierno appellato, si ipotizzava la commissione:

- del reato di cui all'art. 483 c.p., perché in qualità di partecipante ai concorsi per titoli indetto dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo all'anno scolastico 2006-2007 per l'inserimento nella graduatoria provinciale permanente del personale amministrativo statale, presentando in data 30/04/2007 autocertificazione all'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, attestava falsamente nel corpo della stessa di avere svolto attività di lavoro dipendente con la qualifica di assistente amministrativo presso scuole non statali per un numero di ore settimanali superiore a quello effettivo;

- del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 640 comma II c.p., perché, con artifici e raggiri, consistiti nella presentazione della falsa documentazione che precede, inducendo in errore la commissione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania (deputata ad attribuire un punteggio ad ognuno dei titoli esibiti e/o dichiarati dal partecipante al concorso) in ordine all'effettivo possesso di alcuni titoli di servizio, invece autocertificati, si



procurava un ingiusto profitto consistito in una più favorevole collocazione nella graduatoria permanente del personale amministrativo statale mediante l'ottenimento di almeno 06,33 punti non spettanti per l'inserimento nella predetta graduatoria.

Non era, però, l'unico mendacio di cui si era macchiato.

Infatti, nel compilare la domanda di aggiornamento della graduatoria permanente del personale A.T.A. per l'A.S. 2010/2011, in particolare la Sezione G del modello prestampato, recante *"Dichiarazioni dell'aspirante"*, aveva ommesso di rendere la prescritta dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno di procedimenti penali pendenti e ciò benché esistesse il procedimento penale a suo carico per i reati di cui agli artt. 483 c.p. e 640, 2° comma, c.p., di cui sopra - pendente in fase dibattimentale.

Veniva, allora, dichiarata inammissibile la sua domanda di partecipazione alla procedura selettiva e, conseguentemente, decaduto dalla graduatoria nella quale era stato inserito, in forza del disposto di cui all'art. 8, punto 8.8, del bando di concorso per la formazione delle graduatorie permanenti per cui: *"l'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G. U. n. 42 del 20.2.2011"*.

Contro il provvedimento escludente insorgeva in sede civile, con ricorso cautelare che si concludeva con ordinanza collegiale del 7.08.2012 n.86/2012 del Tribunale di Catania, che dichiarava l'illegittimità del depennamento disposto



dall'Amministrazione, ordinando l'immediato reinserimento dello stesso in graduatoria, con il conseguente ripristino del rapporto di lavoro a t.d. a suo tempo instaurato ma illegittimamente risolto anzi tempo.

A base della decisione c'era la considerazione per cui l'art. 8, 2° comma, del D.M. n. 104/2011, e l'art. 8.8 del Bando di concorso, richiamano espressamente l'art. 75, D.P.R. n. 445/2000 e comportano, pertanto, in linea con tale previsione normativa, la decadenza dai soli benefici conseguiti per effetto della dichiarazione non veritiera, tuttavia non risultava che la pendenza di procedimenti penali aventi ad oggetto le fattispecie di reato contestate determini l'esclusione della graduatoria, in quanto ai sensi dell'art. 3.3, lett. d) del D.M. 104/2011, nonché dell'art. 7.3 lett. d) del Bando di concorso, sarebbero state condizioni ostative quelle previste dalla legge 18.01.1992 n. 16, tra le quali, in base al combinato disposto delle lett. e) ed a), dell'art. 1, 1° comma, non rientra la fattispecie di falso contestata. Ne conseguiva che *"nessun beneficio il ricorrente ha conseguito per effetto della dichiarazione mendace, in quanto, l'assunzione a tempo determinato non sarebbe stata, comunque, impedita dalla dichiarazione omessa"*.

Per l'A.s. 2013-2014, la controparte, quindi, veniva reinserito nelle graduatorie provinciali al posto n.72 con punti 68,85.

Ottenuto contratto a termine per quell'a.s. presso scuola della provincia etnea, sopraggiungeva la decisione sui fatti di reato contestati del Tribunale di Catania, sez. I penale, che, con sentenza n.2708/14, depositata il 2.09.2014, condannava l'odierno appellato per il reato di falso alla pena di mesi uno di reclusione sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di € 1140,00 di multa con sospensione della



pena.

A fronte dell'intervenuta condanna, con nota del 23.01.2015 (prot. 667 del 27.01.2015), l'Amministrazione ha disposto la decadenza del ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente di 1^ fascia per il profilo di assistente amministrativo.

Con successiva nota del 10.06.2015 (prot. 7692 del 12.06.2015), rigettando la domanda di nuovo inserimento nelle graduatorie medesime, l'Amministrazione disponeva altresì l'esclusione del ricorrente dal concorso per titoli relativo all'aggiornamento della graduatoria in questione.

All'atto del depennamento disposto con decreto del 23.01.2015, il ricorrente aveva in corso un contratto a tempo determinato con scadenza al 30.06.2015 ed il relativo rapporto è stato risolto al 27.01.2015, tenuto conto che, alla notizia di reato, nel 2010, l'Amministrazione si era riservata di valutarne i risvolti disciplinare su eventuali rapporti in corso, ad esito del procedimento penale.

Senonché, nelle more, il sig. Di Liberto aveva proposto appello avverso la sentenza penale di primo grado.

In esito al giudizio di secondo grado, con sentenza del 30.06.2017 n.1212, la Corte d'Appello di Catania, accogliendo i motivi di gravame, ha riformato la sentenza del Tribunale disponendo l'assoluzione del sig. Di Liberto dal reato a lui ascritto "perché il fatto non sussiste", ma specificando che *"il falso commesso dagli imputati debba essere ritenuto un falso innocuo in quanto, avuto riguardo agli effetti prodotti dalla dichiarazione oggetto di contestazione, la condotta degli imputati non appare idonea ad ingannare la fede pubblica"*.

Veniva, allora, evidenziata l'inoffensività del fatto ascritto, pur commesso nella sua materialità.



In particolare, la Corte rilevava che "La nota n. 9 del modello B1 da compilare per partecipare al concorso prevede espressamente che , nel caso di servizio prestato presso datore di lavoro non statale , il lavoratore debba indicare che sono stati assolti gli oneri contributivi (sezione H, punto i).

Va rilevato altresì che il numero 3 delle tabelle di valutazioni del bando prevede che il servizio presso scuole non statali (per le quali il punteggio è ridotto della metà) possa essere autocertificato solo se è stata assolta la prestazione contributiva.

Da quanto sopra si desume che il numero di ore dichiarabili dal concorrente in sede di autocertificazioni è soltanto quello per il quale siano stati effettivamente corrisposti i contributi".

Nel caso di specie, i lavoratori dedotti a processo, tra cui l'odierno appellato, avevano autocertificato lo svolgimento, come da loro contratto, presso istituto paritario, di attività lavorativa a tempo pieno, per cui, però, il datore di lavoro aveva versato contributi solo come tempo parziale.

Tuttavia, "in base all'ordinanza ministeriale n 91 del 30 dicembre 2004, il rapporto di lavoro parziale deve essere considerato "per intero", ovvero sia a prescindere dall'orario svolto settimanalmente, e dunque viene parificato a quello a tempo pieno. Difatti, nella citata ordinanza, ai fini dell'attribuzione del punteggio, rimane soltanto la distinzione tra lavoro presso scuole pubbliche e lavoro presso scuole private (nel secondo caso, infatti, il punteggio viene ridotto della metà).

La totale equiparazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tra il rapporto di lavoro parziale e quello a tempo



pieno, prevista ex art 3 dell'ordinanza ministeriale n 91 del 30 dicembre 2004, implica che l'eventuale non coincidenza tra il periodo di servizio e i versamenti contributivi effettuati non abbia alcuna incidenza sulla formazione delle graduatorie".

Rilevava, però, ancora la Corte che non si poteva "ritenere che gli imputati non fossero consapevoli del fatto che il numero di ore dichiarate non corrispondesse al numero di ore per il quale era stato assolto l'onere contributivo in quanto ciò emergeva chiaramente dai CUD e dalle buste paga dei predetti. In altre parole, emerge con evidenza che gli imputati, pur avendo prestato servizio a tempo pieno, fossero però consapevoli che i rispettivi datori di lavoro avevano versato i contributi per un numero di ore decisamente inferiore a quello effettivo".

In sintesi, il falso è stato materialmente e dolosamente commesso, ma questo era risultato privo di concreta offensività, non potendone conseguire un maggiore e diverso punteggio in graduatoria rispetto a quanto effettivamente spettante sulla base dei servizi resi in progressi rapporti di lavoro.

Sulla scorta del nuovo pronunciamento penale, la controparte ha avviato il procedimento di primo grado conclusosi con la sentenza in epigrafe, chiedendo:

"- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del decreto del Dirigente dell'USR Sicilia-Ufficio XII-A.T. di Catania del 23.01.2015 (prot. 667 del 27.01.2015) con cui è stata disposta la decadenza del ricorrente dalle graduatorie provinciali permanenti per il profilo di assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94 e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a t.d. stipulato per l'a.s. 2014/2015 conferito con termine al



30.06.2015;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria provinciale permanente per il profilo di assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94 con effetto retroattivo dal dì della cancellazione disposta con decreto del Dirigente dell'USR Sicilia-Ufficio XII-A.T. di Catania del 23.01.2015 ovvero, in subordine, con decorrenza dall'a.s. 2018/2019;

- accertare e dichiarare che il ricorrente aveva diritto per l'a.s. 2015/2016 al conferimento dell'incarico di supplenza fino al 30.06.2016, per l'a.s. 2016/2017 al conferimento dell'incarico annuale di supplenza fino al 31.08.2017, per l'a.s. 2017/2018 2017 al conferimento dell'incarico annuale di supplenza fino al 31.08.2018;

- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'immissione in ruolo nel profilo di assistente amministrativo dall'a.s. 2018/2019 con decorrenza dall'1.09.2018, con la conseguenziale condanna dell'Amministrazione resistente alla costituzione del relativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e, segnatamente:

□ Per l'a.s. 2014/2015 pari alle mancate retribuzioni dal 28.01.2015 al 30.06.2015 (retribuzione annua lorda da tabelle contrattuali €16.762,06, rapportata agli effettivi mesi di servizio)

□ Per l'a.s. 2015/2016 pari alle mancate retribuzioni per incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche - 30.06.2016 (retribuzione annua lorda da tabelle contrattuali €16.762,06, rapportata agli effettivi mesi di servizio);



□ Per l'a.s. 2016/2017 pari alle mancate retribuzioni per incarico di supplenza annuale con termine al 31.08.2017 pari ad €16.762,06

□ Per l'a.s. 2017/2018 pari alle mancate retribuzioni per incarico di supplenza annuale con termine al 31.08.2018 pari ad €16.762,06

□ Per l'a.s. 2018/2019, dall'1.09.2018, pari alle mancate retribuzioni in seguito ad immissione in ruolo.

- per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente ha altresì diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e, segnatamente: per non aver potuto prestare servizio come assistente amministrativo sicuramente per parte dell'a.s. 2014/2015 (dal dì del depennamento con risoluzione del contratto stipulato al 30 giugno), sicuramente per l'a.s. 2015/2016 (avrebbe certamente lavorato fino al termine delle attività didattiche - 30.06.2016), sicuramente con incarico annuale (1.09.2016-31.08.2017) per l'a.s. 2016/2017 e sicuramente con incarico annuale (1.09.2017-31.08.2018) per l'a.s. 2017/2018).

- per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca in persona del Ministro p.t. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Direttore generale p.t. al pagamento a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale della somma di €55.000 o la maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata a mezzo CTU, tenuto conto del servizio che il ricorrente avrebbe prestato, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo;

- condannare altresì il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca in persona del Ministro p.t. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Direttore generale p.t. al pagamento a titolo di risarcimento



per il danno non patrimoniale di una somma pari a due annualità di retribuzione (€33.524,12) e, comunque, in misura non inferiore ad €30.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e quantificata ai sensi dell'art.1226 c.c., tenuto conto del servizio che il ricorrente avrebbe prestato, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo.

In via subordinata

- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia della nota del 17.05.2018 e degli atti ad essa presupposti, con cui si nega al ricorrente il reinserimento in graduatoria giusta domanda del 16.04.2018 prot.6220;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente per il profilo di assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94, giusta domanda del 16.04.2018 prot.6220, con ogni conseguente diritto derivante dalla posizione occupata in graduatoria, ivi compresa l'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.09.2018.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, onorari".

Costituitasi l'Amministrazione con ampia memoria, nella quale dava conto di precedenti favorevoli resi in fattispecie perfettamente analoghe da parte del medesimo tribunale e della locale Corte di Appello, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso avversario e quindi:

"Dichiara il diritto di Di Liberto Carmelo al reinserimento nella graduatoria provinciale da cui è stato dichiarato decaduto in relazione al procedimento avviato con nota del 18 novembre 2014 prot. n. 15218 dell'Ufficio Scolastico provinciale di Catania. Dichiara il diritto del



ricorrente ad avere attribuiti negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, rispettivamente un incarico fino al 30 giugno 2016, un incarico fino al 31 agosto 2017 e un incarico fino al 31 agosto 2018, nonché il diritto ad essere assunto in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e, per l'effetto, ordina alla amministrazione scolastica convenuta di adottare, sul piano giuridico, i necessari provvedimenti ripristinatori e di procedere alla immissione in ruolo del ricorrente con decorrenza dall'1 settembre 2018. Condanna l'amministrazione scolastica convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente da commisurarsi alla retribuzione che allo stesso sarebbe stata corrisposta ove non fosse stato dichiarato decaduto dalla graduatoria dal 17 maggio 2018 e fino alla effettiva riammissione in servizio, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94. Rigetta ogni altra domanda. Condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere le spese di lite nella misura di 1/3 che, per tale frazione, liquida in complessivi € 1200,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Dino Caudullo. Compensa i restanti 2/3 delle spese.

La decisione richiama a proprio conforto le sentenze n. 1004/2019 del 7 marzo 2019 e la sentenza n. 5356/2019 del 26 novembre 2019, est. dr.ssa Di Gesu, del medesimo Tribunale, pronunciate su ricorso di altri due lavoratori, TOMASELLO LUCIA ADRIANA CARMEN e PREVITERA ROSARIA che, come l'odierno appellato, erano stati depennati dalla GAE in conseguenza di false dichiarazioni per cui erano stati dedotti a processo penale.

In particolare, la sentenza di appello penale prima



richiamata è stata emessa ad esito di procedimenti riuniti in cui erano stata dedotta la responsabilità per fatti di falso analoghi a quelli dell'odierna controparte, a carico di: DI LIBERTO CARMELO, LEONARDI GRAZIA, TOMASELLO LUCIA ADRIANA CARMEN, MUSUMARRA ROSARIA, PARISI GIOVANNA.

Tutti questi ultimi hanno avviato azioni giudiziarie contro il Ministero per il depennamento dalla Gae subito per effetto della sentenza di primo grado penale n.2708/14, depositata il 2.09.2014, prima richiamata.

Mentre sono in corso innanzi a codesta Corte i procedimenti avviati sull'impugnazione delle sentenze n. 1004/2019 del 7 marzo 2019 e la sentenza n. 5356/2019 del 26 novembre 2019, est. dr.ssa Di Gesu; sono stati definiti, in senso favorevole all'Amministrazione, i procedimenti avviati da LEONARDI GRAZIA (vd. Decr. caut. Trib. Lav. Ct. n. cronol. 42958/2015 del 31/12/2015, RG n. 3848/2015), PARISI GIOVANNA (vd. Decr. Caut. Trib. Lav. Ct. n. cronol. 39094/2015 del 21/11/2015, RG n. 1416/2015), e, soprattutto, MUSUMARRA ROSARIA, (vd. Sent. C.App. Lav. Ct n. 654/2020 pubbl. il 19/10/2020, RG n. 592/2018).

Alla luce di quest'ultimo pronunciamento dell'odierna Corte adita non può ritenersi condivisibile la decisione di primo grado in epigrafe e, pertanto, se ne chiede la riforma per la seguente

MOTIVAZIONE

Riassunto in questi termini il giudizio di primo grado, non ritenendo condivisibile la pronuncia, eccezion fatta che per la parte in cui viene negato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, tranne che per le retribuzioni non percepite in conseguenza dell'esclusione dalle GAE, l'Amministrazione, come sopra rappresentate e difese, propongono appello avverso la stessa, a norma



dell'art. 342 c.p.c., come modificato dalla lett. 0a) del comma 1 dell'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

a) PARTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

La sentenza viene impugnata nella parte in cui afferma:

"Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso, sebbene nei limiti che di seguito si evidenziano, sia fondato e che lo stesso, sia pure con conseguenze risarcitorie più ridotte rispetto a quelle pretese dal ricorrente, meriti di essere accolto. Come già questo Ufficio ha avuto modo di evidenziare in altre pronunce rese in identica fattispecie nei confronti di altri assistenti amministrativi coinvolti nella medesima vicenda penale che ha occasionato l'odierno giudizio (cfr. la sentenza n. 1004/2019 del 7 marzo 2019 e la sentenza n. 5356/2019 del 26 novembre 2019, est. dr.ssa Di Gesu), le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c., la Corte d'Appello Penale con sentenza n.1212/17 del 18 aprile - 3 giugno 2017 ha assolto il ricorrente "perché il fatto non sussiste", con la considerazione che si era in presenza di un "falso innocuo", in quanto concernente soltanto una circostanza irrilevante ai fini della valutazione del servizio, che prescindeva dal numero delle ore settimanali di servizio indicate come prestate, purché comunque almeno in parte (e ciò era nella specie pacifico) vi fosse stata copertura previdenziale. La Corte d'Appello, pertanto, pur prendendo atto della difformità tra le ore dichiarate e quelle (di entità minore) per le quali era stata versata la contribuzione previdenziale, ha prosciolto gli imputati -e tra questi il ricorrente- con la più ampia formula (v. articolo 530, comma 1, c.p.p.) "perché il fatto non sussiste", con ciò assumendo che la fattispecie



penale di cui all'articolo 483 C. P. (falso ideologico) non sussistesse nei suoi elementi obiettivi (condotta, evento, nesso di causalità), ovvero che non sussistesse il falso (v. Cass. Penale - Sez. III, 1 luglio 2013, n. 28351), e non con una diversa formula, ad esempio, perché "il fatto non costituisce reato" o "non è previsto dalla legge come reato" implicante, per contro, la ricorrenza del fatto "falso" ma la non punibilità per l'esistenza di elementi scriminanti. L'Amministrazione scolastica, dopo avere escluso una prima volta il ricorrente dalla graduatoria, in concomitanza con le iniziali indagini della Guardia di Finanza, lo ha poi reinserito nelle graduatorie provinciali con provvedimento del 21 agosto 2012, in esecuzione della ordinanza cautelare collegiale del 7 agosto 2012; successivamente la parte datoriale, rimettendosi alle risultanze della sede penale, all'esito del giudizio di primo grado, ha dato luogo ai provvedimenti di decadenza e di risoluzione limitandosi a fare riferimento alla condanna penale intervenuta, senza svolgere ulteriori considerazioni riguardo alla difformità tra le ore dichiarate e quelle coperte di contribuzione, come causa, comunque, di decadenza e di risoluzione. Risulta infatti dalla nota del 23 gennaio 2015 più volte menzionata che l'amministrazione ha tenuto in considerazione la "necessità di conformarsi all'accertamento del Giudice Penale in ordine alla falsità dell'autocertificazione, presentata in data 30/04/2007, che non consente più la permanenza del Di Liberto nella graduatoria in questione, per fatti diversi e ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordine di reinserimento in graduatoria reso dal Giudice del Lavoro in data 07/08/2012". L'Amministrazione, pertanto, ha inteso rimettersi alle risultanze penali. L'intervenuto proscioglimento con formula piena nella fase di appello



comporta conseguentemente il venir meno con effetto ex tunc della causa giustificatrice posta a base e fondamento della decadenza e della risoluzione del rapporto a tempo determinato allora in corso. Va poi condiviso il richiamo operato da questo Ufficio, nella citata sentenza n. 1004/2019, alla giurisprudenza cui fanno riferimento la sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - n. 2207 del 2016, con richiamo all'art. 75 del DPR 445/2000, e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 22 febbraio 2010, n. 1017, ove, seppur con riferimento agli appalti pubblici, è stato affermato che nell'ambito di un'ammissione a una graduatoria pubblica, va ritenuta irrilevante una dichiarazione contenente circostanze difformi dal vero, nel caso che queste siano caratterizzabili come "falso innocuo", costituenti cioè un falso privo di qualsivoglia offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano la procedura di selezione, atteso che la falsità infatti assume rilievo solo qualora tocchi circostanze influenti sulle condizioni e sui requisiti di partecipazione alla selezione stessa. Nel caso in esame, l'indicazione delle ore settimanali del servizio prestato alle dipendenze della Scuola Elementare parificata San Giuseppe di Ramacca, per come già accertato e stabilito dalla Corte d'Appello penale nella presente vicenda, era (ed è stata) assolutamente ininfluente ai fini dell'inserimento in graduatoria e della successiva attribuzione di incarichi a tempo determinato. Deve, dunque, concludersi nel senso che la sopravvenienza, nella vicenda, della sentenza di assoluzione con formula piena, emessa dalla Corte d'Appello, che ha travolto quella di condanna di primo grado stabilendo che non "sussiste" il fatto posto alla base dei provvedimenti di decadenza e di risoluzione, renda illegittimi i provvedimenti di decadenza dalla graduatoria e risoluzione del rapporto in



corso all'epoca della pronuncia di condanna. Ne consegue, quindi, il diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria provinciale da cui era stato dichiarato decaduto con efficacia retroattiva fin dalla data della cancellazione. Ne consegue, altresì, la declaratoria del diritto del ricorrente -che all'atto del reinserimento in graduatoria, giusta il citato provvedimento dell'agosto del 2012, aveva 64,35 punti- al completamento del servizio per tutta la durata del contratto in corso all'epoca del depennamento (cioè fino al 30 giugno 2015) e, ancora, la declaratoria del diritto dello stesso ad avere attribuiti negli anni scolastici successivi, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, rispettivamente l'incarico fino al 30 giugno 2016, in quanto l'ultimo nominato per quell'anno scolastico è stato Salemi Francesco con 51,41 punti; l'incarico fino al 31 agosto 2017, in quanto l'ultima nominata per quell'anno scolastico è stata Brischetto Giuseppina con punti 32,35; l'incarico fino al 31 agosto 2018, in quanto per quell'anno scolastico l'ultimo nominato è stato Passanisi Giuseppe con 20,25 punti (cfr. le individuazioni in atti). Va, infine, dichiarato il diritto del ricorrente ad essere assunto in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 in quanto, anche senza aggiornare il punteggio dallo stesso posseduto all'atto della comminata decadenza dalla graduatoria con conseguente risoluzione del contratto allora in corso, come risulta dalla nota dell'Ufficio scolastico di Catania del 28 agosto 2018 (cfr. all. 38 al ricorso) sono stati convocati per l'immissione in ruolo i candidati inseriti in graduatoria dal posto numero 1 al posto numero 25, quest'ultimo occupato da Ciccia Giusi Marina che all'epoca in cui il ricorrente era ancora inserito nella graduatoria permanente con punti 68,85, come si evince dalla graduatoria pubblicata il 30 luglio 2014 (cfr. all. 47), vantava 60,50



punti. Devono, dunque, condannarsi le amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, all'adozione di tutti gli occorrendi provvedimenti ripristinatori e, in particolare, alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'1 settembre 2018".

"Non altrettanto può dirsi con riferimento al periodo successivo alla pronuncia assolutoria e dopo che il ricorrente ha diffidato l'amministrazione a reinserirlo nella graduatoria da cui era stato fatto decadere. Dato atto che la menzionata diffida è priva di data e che non sono state prodotte le ricevute di accettazione e consegna della spedizione che parte ricorrente ha riferito in ricorso di avere operato mediante posta elettronica certificata, tale diffida, tenuto conto della nota di risposta della amministrazione del 17 maggio 2018, va collocata in epoca quantomeno coincidente con tale nota di riscontro (cfr. all. 8 e 9 al ricorso). Ebbene, accertata l'insussistenza del fatto e, dunque, l'inconfigurabilità di ogni responsabilità del soggetto imputato in relazione al fatto ascritto e tenuto conto che, come prima evidenziato, l'Amministrazione si era rimessa esclusivamente alle risultanze del processo penale con la conseguenza che l'intervenuto proscioglimento del ricorrente con formula piena nella fase di appello ha determinato con effetto ex tunc il venire meno della causa giustificatrice posta a base della comminata decadenza e del diniego di inserimento nella graduatoria del nominativo dello stesso, il rifiuto opposto dalla amministrazione si palesa non più giustificato e peraltro colpevole a fronte della consapevolezza della statuizione della Corte d'Appello di Catania sì come risulta dalla citata nota di riscontro del 17 maggio 2018. Ne discende il diritto del ricorrente al



risarcimento del danno patrimoniale che ben può quantificarsi in misura corrispondente alle retribuzioni che, come sopra dimostrato, avrebbe percepito ove l'amministrazione lo avesse reinserito, come avrebbe dovuto, nella graduatoria da cui lo aveva fatto decadere, e ciò a decorrere dal 17 maggio 2018 e fino alla effettiva riammissione in servizio, stante l'accertato diritto dello stesso, come sopra evidenziato, alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1 settembre 2018".

Si impugna, quindi, il conseguente dispositivo, per come riprodotto in premessa e le connesse statuizioni sulla regolazione delle spese del giudizio.

c) CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE

Violazione dell'art.3, c. 7, D.M. 19 aprile 2001 n. 75 e dell'art. 8.8 bando di concorso 20.3.2007

Il fulcro della decisione ruota intorno alla considerazione per la quale l'Amministrazione, con i vari provvedimenti adottati nella fattispecie, avrebbe inteso rimettersi alle risultanze penali. L'intervenuto proscioglimento con formula piena nella fase di appello dovrebbe dovuto comportare conseguentemente il venir meno con effetto *ex tunc* della causa giustificatrice posta a base e fondamento della decadenza e della risoluzione del rapporto a tempo determinato allora in corso.

Richiama, quindi, a proprio sostegno, oltre alle due sentenze del medesimo Tribunale di Catania n. 1004/2019 e n. 5356/2019, per cui pende appello innanzi a codesta Corte che, però (come detto in premessa), ha già statuito in senso favorevole all'Amministrazione nella prima richiamata sentenza n. 654/2020 pubbl. il 19/10/2020, in RG n. 592/2018, la sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - n. 2207



del 2016, con richiamo all'art. 75 del DPR 445/2000, e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 22 febbraio 2010, n. 1017¹, seppur con riferimento agli appalti pubblici.

Proprio l'assoluta settorialità della disciplina - per giunta oggi abrogata e sostituita dal nuovo D.lgs. 50/2016 - su cui si pronuncia quest'ultima impone di non poterne trarre principi validi nel ben diverso campo del pubblico impiego e delle relative procedure selettive.

Con riguardo a quest'ultimo campo, invece, deve piuttosto prendersi in considerazione l'art. 127, lett. d), d.p.r. 3/1957, che prevede che vi sia decadenza dall'impiego "quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile" e l'art. 75, d.p.r. 445/2000, che, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede, invece, che la «non veridicità del contenuto» comporti la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera».

Si tratta in entrambi i casi di fattispecie in cui l'effetto caducatorio è delineato come conseguenza, senza margini di apprezzamento discrezionale per la P.A., per il solo fatto oggettivo della falsità e che perseguono lo scopo, non solo di vietare l'instaurazione del rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce uno dei cardini dello stesso rapporto di pubblico impiego (art. 98 Cost.), ma anche di tutelare l'eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione con

¹ A norma dell'art. [38 d.lgs. n. 163/2006](#) è oggetto di sanzione unicamente il mendacio idoneo, in chiave funzionale, ad influenzare il dipanarsi della procedura competitiva; un falso innocuo, privo cioè di qualsivoglia offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano la procedura di evidenza pubblica, non è sanzionabile con l'esclusione.



documenti falsi o viziati (art. 97 Cost.).

Al contempo, la disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato prevede che siano causa di licenziamento le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera, (art. 55-quater, lett. D, d.lgs. 165/2001), delineando in questo caso una vera propria sanzione disciplinare, come tale assoggettata non solo al relativo procedimento applicativo (art. 55-bis, d.Lgs.vo 165/2001), ma anche alla regola della proporzione della **misura** rispetto al concreto atteggiarsi dell'infrazione nella singola vicenda (Cass. 24 agosto 2016, n. 17304).

Coerentemente con le prime due norme richiamate e, in generale, con il principio da esse traibili e cui si ispira pure l'art. 55-quater TUIPI, **il bando di concorso** del 20.3.2007, statuisce espressamente, all'art. 8.8, che **"L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano la esclusione della Procedura di riferimento, nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali, come prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445, pubblicato sulla G. U. n. 42 del 20.2.2001"**.

Il testo della norma è chiaramente di ampio respiro, prevedendo la esclusione della procedura e la decadenza dalla graduatoria per qualsiasi falsa dichiarazione o autocertificazione, indipendentemente dalla sua efficacia decettiva verso la pubblica amministrazione. Ciò lo si comprende proprio dal rinvio agli effetti penali, che possono "inoltre" prodursi, ma potrebbero - come avvenuto nel caso di specie - non prodursi.



La previsione, allora, opera totalmente sul piano amministrativa e civilistico, regolando gli effetti del mendacio, indipendentemente dalle conseguenze penali eventuali del fatto, ed in maniera più rigida di quanto avviene nel d.p.r. 3/1957 e nel d.p.r. 445/2000, ove la sanzione riguarda la caducazione dei benefici eventualmente locupletati con il mendacio, ponendo, così le basi dell'irrilevanza, per la loro applicazione - come in ambito penalistico - del falso innocuo.

Come è noto, il bando di concorso, chiara espressione del potere pubblicistico, costituisce *lex specialis*.

Le disposizioni di cui al bando di concorso anzidetto hanno, dunque, vincolato l'operato successivo dell'Amministrazione scolastica, che era obbligata ad escludere l'appellato dalle graduatorie, una volta riscontrata la non veridicità dell'autodichiarazione resa dall'interessato, il quale, ancor prima, non avrebbe dovuto dichiarare di aver svolto più ore lavorative presso l'istituto scolastico privato di Ramacca rispetto a quelle per cui effettivamente erano state versati contributi.

La clausola del bando se, come accennato, è più rigida delle disposizioni di legge prima citate, non presenta alcun profilo, di illegittimità, essendo pienamente conforme al contenuto minimo delle norme generali sopra riportate, senza che queste possano essere ritenute vincolanti rispetto a disposizioni secondarie di maggior rigore in alcuni ambiti speciali.

Tra queste ultime, a sua volta, va richiamato dal **D.M. 19 aprile 2001 n. 75, applicabile ratione temporis alla procedura selettiva cui ha partecipato, con dichiarazione mendace**, la controparte, che disciplina le graduatorie del personale A.T.A. per il profilo di collaboratore scolastico.

All'art. 3, comma 7, esso prevede testualmente che "**Le**



autodichiarazioni mendaci o l'auto formazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D. Lvo. 28.12.2000, n. 443, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.2.2001.

L'Amministrazione procederà ad un controllo a campione delle autodichiarazioni e delle autocertificazioni".

Anche la norma regolamentare ora citata, quindi, pone come conseguenza di qualsiasi mendacio, anche di quello da cui non siano stati tratti specifici benefici, la esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e, quindi, la risoluzione di rapporti in essere.

Come messo in evidenza, la *ratio* comune a tutte queste disposizioni, pur in parte diverse, di primaria e di secondaria fonte, si rintraccia nella lealtà e fedeltà alla Repubblica che si richiede a chi vuole assumere un impiego pubblico.

D'altro canto, entrambe le disposizioni speciali che regolano la procedura non sono state tacciate di illegittimità dalla controparte ed, in ogni caso, per la loro portata generale, avrebbero dovuto essere impugnate in sede amministrativa, nei termini di legge e non potrebbero essere oggetto di mera disapplicazione in questo giudizio di cognizione ordinaria.

Esse devono, quindi, essere considerate perfettamente validi ed applicabili, così come sono state applicate, nel caso di specie, conseguentemente, riformandosi la sentenza di primo grado con il riconoscimento della legittimità dei



provvedimenti della P.A. contestati.

Violazione dell'art. 652, 653, 654 c.p.p.

Come già messo in evidenza, la sentenza gravata recepisce ai fini della decisione le conclusioni fattuali raggiunte in sede penale, valorizzando il fatto che l'Amministrazione vi si sarebbe spontaneamente rimessa.

In realtà, le valutazioni cui l'Amministrazione è chiamata nella gestione della graduatoria e della procedura selettiva possono essere svolte in totale autonomia, sulla scorta delle acquisizioni indagini, senza però che vi possa essere alcun automatismo o vincolo, tenuto anche conto, come accennato, che la soglia di rilevanza dei fatti è diversa: per la condanna penale è comunque necessario che quelli siano offensivi del bene giuridico lesa, ovvero la pubblica fede, cosa che non accade nel caso di falso innocuo; mentre per il depennamento dalle graduatorie è sufficiente qualsiasi mendacio, anche se in concreto non è stato determinante per ottenere un maggior punteggio o degli impieghi.

Se anche, quindi, l'amministrazione ha ritenuto di attendere gli esiti del giudizio penale per compiere le sue valutazioni, non vuol dire che gli stessi siano per lei comunque vincolanti.

La bontà del ragionamento svolto, nel senso per cui la valutazione penalistica non impinge quella amministrativa in questa sede oggetto di giudizio, è stata anche fatta propria da alcune pronunce del Tribunale del Lavoro di Catania rese in casi analoghi ma da cui la sentenza gravata e quelle est. Di Gesu, cui quella si è rifatta, si sono discostate.

Con sentenza **n. 870/2019 del 27/02/2019** (Castorina/MIUR), **il** Tribunale di Catania ha confermato che: *"Ciò detto, ritiene questo giudicante che il ricorso sia infondato e pertanto non*



possa che essere rigettato, in conformità con la precedente fase cautelare, condividendosi sulla questione quanto sostenuto in **molteplici precedenti da questo Tribunale** (cfr. ex plurimis ord. 42958/2015 in data 31.12.2015; sentenza n. 1763/2017 in data 20.04.2017; ord. coll. 19504/2015 in data 09.06.2015; ord. 31.7.2012 proc. 5417/2012), in cui si dava atto dell'assoluta irrilevanza ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento di decadenza emesso in data 05.12.2011 dall'Amministrazione resistente dell'esito del procedimento penale che dai medesimi fatti ha avuto origine e che aveva determinato il rinvio a giudizio del Castorina per i reati di truffa e falso ideologico, venendo in rilievo **profili di anti giuridicità della condotta del tutto autonomi ed indipendenti**, rilevandosi come per converso la giurisprudenza prodotta in atti da parte ricorrente attenga a fattispecie sostanzialmente diverse.

E invero, dall'esame del contestato provvedimento di decadenza prot. 17357 emesso in data 05.12.2011 dall'USR in atti risulta che ciò che è stato contestato al ricorrente, per come accertato anche nella sentenza penale di condanna del Tribunale di Catania n. 702/11 R.G. Trib e n. 3315/10 R.G.N.R, è di avere dichiarato falsamente nella domanda di inserimento nella graduatoria permanente per titoli del personale ATA, compilata ai sensi dell'art. 554 d.lgs. 297/1994 e relativa all'anno scolastico 2006/2007, "di aver svolto attività di lavoro dipendente con la qualifica di assistente amministrativo presso scuole non statali per un numero di ore superiore a quello effettivo", ove per "effettivo" deve intendersi il servizio legittimamente certificabile in quanto coperto da contribuzione previdenziale.

Dall'esame della suddetta sentenza risulta in particolare come la condotta contestata sia consistita nell'aver



autocertificato, nel modello B1 da compilare per partecipare al concorso, un punteggio corrispondente ad un servizio full-time, pur avendo svolto servizio part-time, presso l' 'Istituto Leonardo Vigo di Acireale, ottenendo pertanto indebitamente l'attribuzione di un punteggio in graduatoria superiore di 9,875 rispetto a quello che avrebbe ottenuto in relazione alla natura ed all'entità dei servizi effettivamente prestati.

Nella sentenza citata il Tribunale ha ampiamente dato contezza degli accertamenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria attraverso il confronto tra le comunicazioni effettuate presso l'ufficio del lavoro, le buste paga, l'estratto conto contributivo ed i modelli DM10 attinenti ai periodi in questione, dando contezza, con ampia ed articolata motivazione, delle emergenze probatorie in relazioni alle quali erano state verificate le discrasie contestate nelle dichiarazioni rese dal Castorina all'atto della compilazione del modello B1.

Orbene l'art. 8 punto 8.8 del bando di concorso disponeva che "le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano inoltre sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445".

Deve dunque ribadirsi, per come osservato in fattispecie analoga alla presente, come l'operatività della sopracitata disposizione **si ponga su un piano del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello inerente l'accertamento dell'illecito penale, risultando collegata alla mera sussistenza di dichiarazioni false o mendaci, e ciò a prescindere dall'accertamento penale del fatto, trattandosi di un mero atto di gestione della graduatoria posto in essere in applicazione della lex specialis (Bando di Concorso)**



disciplinante la procedura concorsuale (cfr. ord. coll. in data 09.06.2015 n. 19504/2015).

È stato quindi sottolineato come "La sanzione prevista dalla *lex specialis* prescinde dalla finalità cui tende la dichiarazione mendace e non distingue tra dichiarazioni che concernono i requisiti di ammissione e dichiarazioni che concernono i titoli di servizio; l'esclusione dalla procedura di riferimento, nella specie l'inserimento nella graduatoria permanente, o, nel caso che l'inserimento abbia già avuto luogo, la cancellazione dalla stessa rappresentano, appunto, la reazione approntata dall'amministrazione scolastica attraverso il bando nei riguardi di chi chieda il beneficio dell'inserimento nella graduatoria formulando dichiarazioni mendaci e producendo false dichiarazioni indipendentemente dal loro oggetto, purché sia pertinente alla procedura. La *lex specialis* sanziona con l'esclusione dalla procedura o, se avvenuto, l'inserimento, con la decadenza dalla graduatoria, le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false compiute all'atto dell'inserimento nella graduatoria o dell'aggiornamento della propria posizione nella stessa in relazione a ciascuno dei profili presi in considerazione dal bando, sia che riguardino i requisiti di ammissione sia che riguardino i titoli di servizio, e il beneficio della cui decadenza si discute è quello conseguibile o conseguito sulla base di una domanda che contenga dichiarazioni mendaci o che sia corredata da false documentazioni" (cfr. ord. 20971/2015 del 20.06.2015).

Va infine rilevato come la dichiarazione di **decadenza di cui al punto 8.8 del bando appaia conforme alla disciplina generale sul pubblico impiego** ed, in particolare, all'articolo 127, lett. d), del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego quando sia



*accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, che all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 secondo cui "qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", evidenziandosi sul punto come alcun rilievo assuma quindi la dedotta circostanza della "non definitività" della sentenza penale di **condanna, la quale, in ragione di quanto sopra detto, si pone su un piano del tutto diverso rispetto a quello della verifica amministrativa, nell'ambito della quale, in ragione delle disposizioni citate, l'Amministrazione è tenuta, sulla base di una autonoma discrezionale valutazione che ben si può basare sulle risultanze delle indagini svolte in sede penale, a disporre la decadenza dal servizio del dipendente.***

A riguardo si osserva infatti come, la Suprema Corte su questione analoga abbia di recente sostenuto l'assoluta irrilevanza del concetto penalistico di "falso innocuo", dichiarando che "il comportamento del dipendente pubblico è dunque, sanzionato indipendentemente dalla circostanza che la falsità abbia fatto conseguire il posto di lavoro, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie la condotta di aver prodotto la documentazione o la dichiarazione falsa, al fine o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro" (Cass. Lav. 07.06.2016 n. 11636)".

Totalmente conforme la decisione del Tribunale di Catania- RG n. 1911/2018 - del 04/01/2019, ric. Parisi Giovanna, e Trib. CT Sentenza n. 1763/2017 pubbl. il 20/04/2017, ord. n. cronol. 42958 del 31/12/2015, RG n. 3848/2015, Mirenda; ord. n. cronol. 20971/2015 del 20/6/2015, RG n. 1287/2015, Mirenda; ord. n. cronol 39094/2015 del



21/11/2015, RG n. 1416/2015, Greco; ord. di rigetto n. cronol. 37140/201 del 14/11/2015, RG n. 4323/2015, Di Gesu.

Inoltre, per il TAR Lazio: *"le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti. Disposizione, questa, da leggere in correlazione con l'art. 75 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede la "decadenza" dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione riscontrata come non veritiera in sede di controllo postumo (e al riguardo è importante osservare che i dati riportati dall'aspirante nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del medesimo D.P.R.. **Si tratta quindi di un provvedimento di "decadenza" che va inteso come esclusione - anche ex post - dalla graduatoria, e quindi come atto strettamente vincolato e formale, e in quanto tale non sottoposto alla ponderazione di interessi tipica dei provvedimenti di annullamento d'ufficio o al riscontro della "consapevolezza" della falsità dà documenti da parte del soggetto che li ha prodotti (consapevolezza, peraltro, anche a prescindere dalla possibilità di una sua sussistenza in re ipsa, che attiene a profili diversi rispetto a quelli sufficienti a giustificare la decadenza dalla graduatoria)."** (T .A. R. Lazio Roma Sez. III bis, 25-05-2006, n. 3899)*

Del resto, il **Tar Lazio n° 345/2007** in un caso analogo, a proposito della decadenza dall'intera graduatoria in base a *lex specialis*, ha evidenziato che: *"l'Amministrazione ha fatto applicazione di una **previsione ad hoc**, contenuta nell'art. 3, comma 7, del D.M. 19.04.2001, n. 75, secondo cui le*



"autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti ...". Disposizione, questa, da leggere in correlazione con l'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **che prevede la "decadenza" dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione riscontrata come non veritiera in sede di controllo postumo (e al riguardo è importante osservare che i dati riportati dall'aspirante nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del medesimo D.P.R.)"**.

Per la citata giurisprudenza, in particolare, il provvedimento di decadenza è stato ritenuto legittimo se disposto indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale (cfr. ord. ricorrente Parisi, n. cronol. 39094/2015 del 21/11/2015, RG n. 1416/2015, G.L. Greco, secondo cui **"quanto al procedimento penale, ritiene l'odierno decidente che la valutazione di rilevanza penale ivi effettuata sia ininfluente nel caso di specie"**) ed anche dalla definizione del procedimento disciplinare (del quale non costituiva atto conclusivo), poiché applica *sic et simpliciter* la sanzione prevista dal bando di concorso per il caso di dichiarazioni non veritiere e come tali verificate.

Ciò è stato qualificato dai suddetti Giudici come *"atto di gestione della graduatoria"*.

La pronuncia gravata, allora, sotto questo punto di vista viola anche gli artt. 652, 653, 654 c.p.p, come messo in evidenza in primo grado.

Non si applica al caso in esame l'art. 652 c.p.p. che



riguarda il giudizio per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi **parte civile, salvo** che il medesimo abbia esercitato l'azione in sede civile a norma del c.p.p. In tal senso si colloca il dictum nomofilattico che sancisce l'autonomia tra il giudizio penale e l'azione in sede civile.

Non si applica neanche l'art. 654 cpp che riguarda la parte civile (*"Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale"*) quando si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva con traversa. Peraltro, l'art. 654 c.p.p. *"esclude comunque l'efficacia in sede civile del giudicato - penale di assoluzione **ove i fatti oggetto del giudizio penale non siano sovrapponibili** a quelli oggetto del processo civile"* (Cass. civ. n. 4961/2010).

Pacifico è che l'Amministrazione non si sia costituita parte civile nei giudizi penali contro l'appellato.

Non si applica neanche l'art. 653 c.p.p., in quanto, chiarisce anche il Tribunale di Catania in altro caso analogo, deciso difformemente dalle sentenze est. Di Gesù, prima citata, Terrasi Roberta/MIUR- sentenza **n. 131/2019**: *"Ove la lex specialis del bando di concorso imponga di dichiarare la regolarità contributiva tramite autocertificazione, l'amministrazione può comminare la decadenza se si accertino irregolarità parziali o totali della prestazione contributiva,*



a tutela dell'interesse pubblico alla par condicio concorsuale. **Non operano in materia i principi del procedimento disciplinare**, laddove comunque non vale la presunzione di non colpevolezza (C. 13294/2003; C. 29825/2008), mentre la decadenza si perpetua nelle successive tornate concorsuali tramutandosi in inammissibilità alla partecipazione, in presenza di una clausola della *lex specialis* in tal senso interpretabile”.

La pronuncia gravata, allora, nel recepire gli esiti penalistici tal quali, senza considerare la specificità della disciplina che ha retto la procedura selettiva cui l'appellato ha preso parte, ha violato quest'ultima, ma anche, gli art. 652, 653, 654 c.p.p., al ricorrere dei cui presupposti, diversi, esclusivamente si sarebbe potuto ritenere che il giudicato penale fosse vincolante per l'amministrazione.

Violazione dell'art. 116 c.p.c.: assenza del nesso causale tra l'esclusione ed i danni lamentati per cui ha ottenuto ristoro in primo grado

Forte anche delle considerazioni contenute nella sentenza penale di appello che ha riguardato l'appellato, il primo decidente ha concluso che, in conseguenza del riconoscimento del diritto al reinserimento in graduatoria, spetti il completamento del servizio per tutta la durata del contratto in corso all'epoca del depennamento (cioè fino al 30 giugno 2015) e, ancora, la declaratoria del diritto dello stesso ad avere attribuiti negli anni scolastici successivi, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, rispettivamente l'incarico fino al 30 giugno 2016, in quanto l'ultimo nominato per quell'anno scolastico è stato Salemi Francesco con 51,41 punti; l'incarico fino al 31 agosto 2017, in quanto l'ultima nominata per quell'anno scolastico è stata Brischetto Giuseppina con



punti 32,35; l'incarico fino al 31 agosto 2018, in quanto per quell'anno scolastico l'ultimo nominato è stato Passanisi Giuseppe con 20,25 punti (cfr. le individuazioni in atti), ed, in ultimo, il diritto ad essere assunto in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

La conclusione non è coerente con i dati probatori assunti al primo grado.

Infatti, nella fase cautelare (cfr. fase. cautelare; udienza 28/2/2019) è stato autorizzato il deposito dei seguenti atti:

1. Stralcio graduatorie 2016 e Decreto dirigenziale del 26/8/2016 dove si desume che dei 24 posti di assistente amministrativo attribuiti all'immissione in ruolo 3 sono riservati, con la conseguenza che il punteggio dell'ultimo nominato non beneficiario di riserva (**Mancuso Nunzio**) per l'immissione in ruolo fu pari a 95,27;

2. Stralcio graduatorie 20/7/2017 e Decreto dirigenziale relativo all'as. 2017/2018 da cui si desume che 7 posti furono attribuiti all'immissione in ruolo, con la conseguenza che il punteggio dell'ultimo nominato (**Nicotra Giuseppa**) per l'immissione in ruolo fu pari a 95,17;

3. Stralcio graduatorie 24/8/2018 e Decreto dirigenziale prot. 15213 del 27/8/2018 dove si desume che 24 posti furono attribuiti all'immissione in ruolo, con la conseguenza che il punteggio dell'ultimo nominato (**Brullo Angelo Maria**) per l'immissione in ruolo fu pari a 82,75.

Si specificava, inoltre, - **incontestatamente** - che, per l'a.s. 2015/2016, non si era proceduto ad alcuna immissione in ruolo; che le disponibilità di posti per supplenze in Organico di Diritto 2016/2017 (fino ad agosto), erano pari a 2 per comuni distanti, da cui si evince le ridotte chances di nomina in presenza di numerosi aspiranti; che la disponibilità di



posti per supplenze in Organico di Diritto per l'a.s. 2017/2018 (fino ad agosto) erano pari a 7, per comuni distanti, da cui si evince le ridotte chances di nomina in presenza di numerosi aspiranti; che la disponibilità di posti per supplenze in Organico di Diritto per l'a.s. 2018/2019 (fino ad agosto) era pari a 1 per comuni distanti, da cui si evince le ridotte chances di nomina in presenza di numerosi aspiranti.

Tutti questi elementi sono idonei a dimostrare che, anche riconoscendosi la ricostruzione del punteggio virtuale progressivamente, a partire da quello posseduto nel 2015, il ricorrente non avrebbe avuto, per ciascuno degli a.s. successivi, quella soglia minima tale da consentirgli di ottenere con certezza supplenze e, dopo, l'immissione in ruolo a tempo indeterminato.

Sotto questo aspetto, allora, la pronuncia andrà riformata, negandosi sia i punteggi per nuovi rapporti, che non v'è prova sarebbero stati tutti conseguiti in base al punteggio posseduto a conclusione dell'anno precedente, eventualmente aggiornato, sia i compensi ad essi collegati a partire dal 17 maggio 2018 e fino alla effettiva riammissione in servizio, visto che non v'è prova che sarebbe stato raggiunta l'effettiva immissione in ruolo.

§§§§

Alla luce delle eccezioni e difese rese, si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'adita Corte:

- in riforma della gravata pronuncia, per le parti impugnate, rigettare tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo di primo grado;
- in subordine, rigettare, in tutto o in parte, le



domande avanzate in primo grado per la ricostruzione del punteggio e per il pagamento delle retribuzioni mancate a partire dal 17 maggio 2018, in difetto di prova che controparte, ove anche non fosse stato depennato dalle graduatorie nel 2015, avrebbe conseguito per tutti gli anni successivi supplenze e poi l'immissione in ruolo a tempo indeterminato;

- condannare alle restituzioni di quanto fosse stato appreso in esecuzione della sentenza di primo grado, secondo le prove che verranno offerte nel corso del giudizio, salvo quanto spettante in corrispettivo a periodi effettivamente lavorati, ex art. 2126 c.c.;
- in ogni caso, condannare alle spese ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014, si richiede siano liquidate nei valori medi, considerata la complessità in fatto ed in diritto delle questioni trattate.

Istanza di notifica per pubblici proclami

Onde integrarsi il contraddittorio nei confronti degli assistenti amministrativi iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti per il profilo di cui all'articolo 554 del d. lgs. n. 297/1994 con punteggio inferiore a quello posseduto dal ricorrente, già contumaci in primo grado, come fatto dal primo giudice, **si chiede di essere autorizzati a notifica per pubblici proclami a mezzo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza**, all'uopo fissandosi opportunamente quest'ultima onde consentire il completamento delle procedure.



Si produce la sentenza impugnata e il fascicolo di parte di primo grado.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il relativo contributo unificato, pari a € 888,50, va prenotato a debito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 158 D.P.R. 115/2002.

Catania, 13 maggio 2021

Angelo Nicotra

AVVOCATO DELLO STATO